ALLEGATO 2

Capitolato d'oneri

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX POST RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2000 – 2006 IN MATERIA DI "POLITICHE E STRUMENTI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE" PO FESR 2007 – 2013 LINEA AZIONE 8.2.4.: ATTUAZIONE DEL PIANO UNITARIO DI VALUTAZIONE 2007 - 2013

CIG: 0828392AB1

Art. 1 Finalità

Il bando fa riferimento alla D.G.R. del 1 agosto 2009, n. 1464 PO 2007-2013 di approvazione del Piano Unitario di Valutazione 2007 – 2013 della regione Puglia (PUV).

Considerato che l'attuazione del PUV rientra fra le attività previste dal P.O. FESR 2007 – 2013 della Regione Puglia, approvato con la DGR n. 146/2008, in particolare nell'ambito del Programma Pluriennale di attuazione dell'asse VIII approvato con DGR N. 1449/2009 è prevista la specifica linea di azione 8.2.4. per il sostegno all'attuazione del PUV

La valutazione ex post delle politiche e degli strumenti per sviluppare la ricerca e l'innovazione in Puglia nel periodo 2000–2006 rientra tra le valutazioni previste dal Piano Unitario di Valutazione della Regione Puglia. Lo Steering Group "Ricerca" ha concluso il compito assegnato di esplicitazione delle domande valutative.

Le attività che rientrano nell'ambito tematico "Ricerca e Innovazione" sviluppate nel corso della programmazione 2000-06 sono state molteplici e differenziate, riguardando attività di supporto all'innovazione, trasferimento tecnologico, ricerca scientifica e industriale, coinvolgendo attori differenti (imprese, università, aggregati di imprese, ecc.).

L'analisi valutativa si focalizzerà sull'impatto sul territorio e sul sistema innovativo regionale dei più rilevanti interventi finalizzati ad attuare gli indirizzi della strategia regionale per la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico, quali quelli relativi alla Misura 3.13 del POR 2000-2006 e all'Accordo di Programma Quadro (APQ) del 28/04/05 in materia di Ricerca Scientifica.

Nell'ambito di tale valutazione, particolare attenzione sarà posta nell'analisi dei processi gestionali e attuativi delle politiche esaminate e del ruolo specifico esercitato dall'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) a favore dello sviluppo del sistema dell'innovazione regionale.

L'attività di cui trattasi dovrà essere svolta in stretta sinergia e sotto il controllo del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali - Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia.

Art. 2 Oggetto

Le attività oggetto del presente bando fanno riferimento alla valutazione ex post in materia di politiche e strumenti per la ricerca e l'innovazione.

0.1 L'efficacia delle politiche regionali sull'innovazione e la ricerca implementate attraverso interventi finanziati a valere sulla Misura 3.13 "Ricerca e Sviluppo Tecnologico" del POR 2000-06 e sull'APQ Ricerca, finalizzate a migliorare la competitività del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione attraverso lo sviluppo e il rafforzamento di rapporti di cooperazione tra gli attori del sistema (centri di ricerca, imprese, università, PA, ecc.) quali: a) Azioni B della Misura 3.13 (Ricerca industriale per le PMI e PIA PIT-Ricerca); b) Costituzione della rete degli Industrial Liaison Offices (ILO); 0.2) L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di gestione e attuazione di dette politiche (accesso all'informazione, comunicazione e diffusione, procedure amministrative, accompagnamento dei beneficiari, ecc.) messi in campo dall'Ente Regione e dall'Agenzia ARTI (relativamente alle sole attività dell'ambito tematico ad essa affidate). Si valuteranno in particolare il ruolo svolto dall'Agenzia nel sistema della ricerca e dell'innovazione regionale, l'efficacia e l'efficienza del modello gestionale ed operativo adottato e l'impatto avuto da essa sul sistema innovativo.

L'attività valutativa dovrà affrontare i seguenti temi:

- a) sistemi e modelli di gestione adottati per l'attuazione delle politiche per la ricerca e innovazione con riferimento alla Misura 3.13,
- b) efficacia delle azioni realizzate nell'ambito della Misura 3.13,
- c) impatto delle azioni della Misura 3.13 sulla qualità e sull'efficacia della cooperazione tra gli attori del sistema innovativo regionale,
- d) ruolo svolto dall'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) nella definizione del sistema della ricerca e dell'innovazione,
- e) efficacia ed efficienza del modello gestionale ed operativo adottato dall'ARTI
- domande valutative:

Con riferimento all'oggetto di valutazione 0.1):

- Quanto gli interventi realizzati su scala regionale a valere del POR Puglia sono effettivamente risultati complementari rispetto agli interventi attuati in ambito nazionale a valere sul PON Ricerca?
- Quanto efficace è stato il livello di interazione pubblico/privato attivato dagli interventi previsti dalla Misura 3.13 e dall'APQ ricerca e in quali condizioni la spesa pubblica è riuscita ad attivare utilmente la spesa privata (spill over)?
- Quanto gli interventi e le azioni hanno contribuito a rendere più efficace il livello di interazione tra gli attori all'interno dei sistemi locali di imprese?
- Quali sono le condizioni di contesto che hanno consentito ai casi di successo di raggiungere risultati positivi e che consentirebbero, eventualmente, la loro riproduzione?
- Quali sono i modelli e i meccanismi di successo sviluppati grazie agli interventi attivati dalla Misura 3.13 e dall'APQ ricerca che, sebbene non perfettamente in conformità con quanto originalmente programmato, suggeriscono possibili vie percorribili nell'attuale e in una futura programmazione a livello regionale e nazionale?
- Quali sono state le criticità che hanno reso poco efficaci gli interventi della Misura 3.13, non consentendo di raggiungere gli obiettivi stabiliti?

Con riferimento all'oggetto di valutazione 0.2):

- La struttura operativa ed il modello gestionale adottati per il funzionamento dell'Agenzia sono coerenti con le attività e la missione assegnata?
- Le responsabilità e i compiti affidati all'Agenzia e le attività svolte riflettono effettivamente quanto previsto dall'Atto costitutivo della stessa Agenzia?
- Che impatto ha avuto/ha l'ARTI nella definizione ed implementazione della strategia della ricerca e dell'innovazione regionale e nella costruzione di un sistema regionale dell'innovazione?
- E' possibile individuare dei modelli di riferimento nazionali e internazionali a cui ispirarsi per ridefinire eventualmente la missione, il ruolo, gli strumenti operativi e gestionali, le competenze e le attività svolte dall'agenzia?
- Come vengono percepite il ruolo e l'utilità dell'Agenzia dagli attori del sistema dell'innovazione e della ricerca (imprese, università, aggregati di imprese, distretti, enti, ecc.)?
- annotazioni metodologiche:

Oggetto di valutazione O.1): L'approccio e il disegno valutativo dovranno essere orientati al forte coinvolgimento degli operatori e dei tecnici che hanno gestito l'intervento e dei rispettivi interlocutori istituzionali. Indicazioni circa lo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico potranno essere fornite dal sistema di monitoraggio regionale. Il valutatore esaminerà casi di successo e di insuccesso, adottando anche tecniche di analisi contro fattuale, per meglio cogliere l'impatto delle azioni della Misura 3.13 – dati gli elementi di contesto - sulla capacità innovativa e competitiva degli attori del sistema regionale dell'innovazione e della ricerca. Inoltre, quando possibile, il valutatore farà ricorso a survey che prevedano il coinvolgimento dei beneficiari finali. Infine, il valutatore potrà prendere in esame politiche ed azioni analoghe realizzate in altre regioni Italiane o in altri Paesi europei per confrontare i sistemi ed i modelli gestionali adottati, criticità e i risultati conseguiti;

Oggetto di valutazione O.2): L'approccio e il disegno valutativo dovranno prevedere un intenso coinvolgimento dei responsabili dei progetti e delle attività sviluppati dall'Agenzia, esperti coinvolti e dei rispettivi interlocutori istituzionali all'interno dell'Amministrazione Regionale. Il valutatore prenderà in esame istituzioni simili all'ARTI operanti in Italia o nei Paesi europei per confrontare i modelli organizzativi e gestionali adottati, finalità operative e obiettivi strategici, e risultati conseguiti. Il valutatore, inoltre, attraverso una survey, ricorrendo a tecniche di indagine basate sul giudizio di testimoni privilegiati e con la collaborazione degli stakeholder, valuterà come gli attori del sistema dell'innovazione e della ricerca percepiscono il ruolo di ARTI .

Art. 3. Modalità di pagamento

Il Responsabile di azione provvede alla predisposizione degli atti di erogazione del finanziamento, in tranche di pagamento secondo stati di avanzamento così strutturati:

- 1. Il 20% dell'importo alla realizzazione del Piano esecutivo;
- 2. Il 40% dell'importo alla consegna del rapporto intermedio;
- 3. Il 40% residuo, a saldo, alla consegna del rapporto finale.

L'aggiudicatario, in virtù della L.R. 15/2008, è tenuto a comunicare al Committente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l'esecuzione del presente appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti.

A seguito della verifica della documentazione succitata e della regolare esecuzione del sevizio, il Responsabile di Azione provvederà alla erogazione del saldo finale.

Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 14 è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento.

Art. 4. Output richiesti

Dovranno essere prodotti i seguenti OUTPUT:

piano di lavoro Rapporto intermedio Rapporto finale contenente, tra l'altro almeno tre *case study*

Art. 5. Vincoli dell'aggiudicatario e oneri per l'Amministrazione

L'aggiudicatario è vincolato, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, dal momento in cui essa si verifica.

L'esecutorietà dell'atto di aggiudicazione e del contratto, per la Regione e nel suo esclusivo interesse, sono subordinate alla loro approvazione da parte degli Organi competenti.

La Regione è vincolata solo successivamente alla registrazione del contratto.

Art. 6. Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nello schema di contratto allegato al presente disciplinare, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, in stretta sinergia con l'Amministrazione regionale competente;
- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio Servizio;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del Servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con l'Amministrazione;
- g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia;
- h) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio regionale;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta dell'Amministrazione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;

adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione appaltante o di terzi.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati all'Amministrazione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva l'Amministrazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Amministrazione e/o dell'aggiudicatario medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 7. Tempi e modalità di esecuzione

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'offerta tecnica e/o fissate di volta in volta con l'Amministrazione Regionale comporta, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni formulate dall'aggiudicatario, l'applicazione di una penale giornaliera pari ad € 50,00 (cinquanta/00).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenuti dall'Amministrazione sgli importi dovuti a titolo di corrispettivo.

È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8. Divieto di cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'Aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Aggiudicatario, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

Art. 9. Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'aggiudicatario si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 10. Variazioni, recesso dal servizio e inadempienze

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del presente Disciplinare (e dell'Offerta tecnica), si intende accettato dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva di concordare, con l'aggiudicatario, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

L'Amministrazione accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile unico del procedimento provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'aggiudicatario potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante per cause non imputabili al soggetto aggiudicatario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'aggiudicatario. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, l'Amministrazione procederà a fissare all'aggiudicatario un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art.11. Clausola risolutiva espressa

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

sospensione del servizio senza giustificato motivo;

gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;

venir meno in capo all'aggiudicatario, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;

non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;

mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;

reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;

frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

violazione dell'obbligo di riservatezza;

cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;

sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'aggiudicatario, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto dall'Aggiudicatario.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

Art. 12. Risoluzione per inadempimento

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi di cui dalla lettera a), alla lettera h) dell'art.10 del presente Capitolato, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'aggiudicatario, ricevuta dal Responsabile del Procedimento, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottemperi entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

Art. 13. Legge sulla trasparenza

Ai sensi dell'art.22 della Legge regionale n.15 del 20 giugno 2008 gli aggiudicatari di bandi e appalti per l'affidamento di opere, forniture e servizi a favore della Regione sono tenuti a comunicare alla struttura competente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da essi eventualmente affidati per l'esecuzione degli appalti medesimi, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. Detti elenchi saranno tempestivamente pubblicati a cura della S.A. sul portale della Regione Puglia.

Art.14 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15. Diritti d'autore e proprietà delle risultanze

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'aggiudicatario abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione.

Tutti i prodotti previsti e non previsti, generati nel corso del servizio oggetto del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà della Regione.

Art. 16. Responsabilità

L'aggiudicatario solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 17. Rinvio a norme vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

Art. 18. Spese contrattuali

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

Art. 19 Clausola finale

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e nel bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nel bando, si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti e quelle del codice civile in quanto applicabili.